

§ 4.1.62 - R.R. 31 maggio 2016, n. 5 .

Regolamento per il prelievo del Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) (20)

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 15/06/2016)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento detta disposizioni *sul prelievo del Cinghiale* (Sus scrofa) in forma collettiva ai sensi e nel rispetto della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e contiene altresì indicazioni di gestione faunistica della specie. (21)

2. La disciplina di cui al presente regolamento mira ad una gestione della specie che consenta di mantenerne le popolazioni in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, con la tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale, in conformità con i principi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle azioni di depopolamento del cinghiale organizzate nell'ambito delle misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) previste dalla normativa statale ed attuate da parte delle squadre di caccia al cinghiale. (22)

**Articolo 2
(Forme di prelievo venatorio)**

1. Il prelievo venatorio sul Cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma collettiva, con le tecniche della braccata e della girata;
- b) in forma individuale, con la caccia di selezione.

2. La caccia di selezione è disciplinata da specifiche norme regolamentari regionali.

**Articolo 3
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, con decreto dirigenziale:

a) approva annualmente, sulla base dei dati acquisiti con l'attività di cui all'articolo 4, i contingenti massimi di capi prelevabili, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51 della L.R. 29/94;

b) prende atto della formazione delle squadre validamente costituite per l'esercizio *del prelievo del Cinghiale* nelle zone assegnate dall'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o dal Comprensorio Alpino (C.A.), sulla base della vigente zonizzazione; (23)

c) abilita i cacciatori che abbiano effettuato specifici corsi riconosciuti dalla Regione e rilascia le certificazioni di equipollenza.

**Articolo 4
(Attività propedeutiche al prelievo venatorio)**

1. Al fine di predisporre i contingenti massimi di capi prelevabili di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) e i piani di prelievo selettivo, la Regione acquisisce gli elementi conoscitivi concernenti le popolazioni di Cinghiale mediante l'esecuzione nel corso dell'anno di un'opportuna attività di monitoraggio.

2. Il monitoraggio del Cinghiale è effettuato mediante l'analisi dei seguenti dati:

- a) abbattimenti effettuati durante la stagione venatoria precedente;
- b) risarcimenti corrisposti, suddivisi per Comune, località, mese e anno, per i danni arrecati alle colture agricole e alle opere;
- c) segnalazioni di presenza e/o criticità.

3. I dati ottenuti dalle analisi di cui al comma 2 possono essere ulteriormente integrati, in particolare con quelli discendenti da monitoraggi organizzati dagli A.T.C./C.A.. (24)

**Articolo 5
(Compiti dell'A.T.C./C.A.)**

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C./C.A. di cui all'articolo 20 della L.R. 29/94:

a) predispone la zonizzazione integrale del territorio per l'esercizio *della caccia o del depopolamento del Cinghiale* in forma collettiva, su cartografia in scala 1:25.000, da elaborarsi per distretti di gestione, come definiti all'articolo 6. Le eventuali modifiche alla zonizzazione sono presentate alla Regione entro il 20 settembre di ogni anno; (10)

b) riceve le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre, stabilendo le modalità e i tempi di presentazione delle stesse, che non dovranno superare il 20 agosto di ogni anno; (11)

c) assegna le zone di caccia alle singole squadre;

d) definisce eventuali rotazioni tra le squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via primaria, per motivate esigenze gestionali;

e) gestisce le eventuali controversie in merito all'organizzazione del prelievo del Cinghiale in forma collettiva;

f) invia alla Regione, entro il 20 settembre, i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala 1:25.000 della zona di caccia assegnata, nonché le indicazioni relative ad eventuali rotazioni; (12)

g) organizza corsi di specializzazione venatoria per la caccia al cinghiale, anche avvalendosi delle Associazioni venatorie;

h) organizza il recupero dei capi feriti, secondo le modalità di cui all'articolo 8 comma 12;

i) predispone e consegna alle squadre il Registro di squadra, sulla base di un modello concordato con la Regione;

j) prevede l'eventuale istituzione di punti di raccolta ("punti di presa"), nel numero massimo di due per squadra, comunicandone la localizzazione alla Regione prima dell'avvio della stagione venatoria e gli orari (non inferiori alla mezz'ora) in cui è garantita presso gli stessi la presenza della squadra per eventuali controlli;

k) organizza le attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 3.

2. I Presidenti degli A.T.C./C.A., nel corso della stagione venatoria e a seguito di segnalazioni circostanziate da parte di Enti o Organizzazioni Professionali Agricole relative a situazioni di criticità legate alla presenza di cinghiali sul territorio venabile, segnalano alla squadra che agisce nella zona interessata la necessità di effettuare una o più battute. In caso di inerzia i

Presidenti dispongono l'intervento, nelle prime giornate di caccia utili e anche per più battute, da parte di un'altra squadra.

CAPO II

GESTIONE DEL PRELIEVO IN FORMA COLLETTIVA (25)

Articolo 6 *(Zonizzazione)*

1. L'attività di *prelievo* in forma collettiva viene svolta nell'ambito di una ripartizione del territorio venabile (zonizzazione) effettuata dall'A.T.C./C.A. e articolata in zone per quanto possibile omogenee. (26)

2. All'interno di ogni A.T.C./C.A. l'insieme di più zone, facenti di norma riferimento alle vallate, costituisce un distretto di gestione.

3. La zonizzazione viene rinnovata in concomitanza con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ma può essere aggiornata o modificata dall'A.T.C./C.A. qualora intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile. Gli A.T.C./C.A. possono modificare in maniera provvisoria l'assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione e si riservano la facoltà di accettare divisioni o formazione di nuove squadre. (13)

4. L'assegnazione della zona alla singola squadra avviene a giudizio insindacabile dell'A.T.C./C.A..

Articolo 7 *(Formazione ed organizzazione delle squadre)*

1. I cacciatori che intendono esercitare il *prelievo* del cinghiale in forma collettiva devono iscriversi all'A.T.C./C.A. e presentare istanza per la costituzione in squadra, su apposito modulo predisposto dalla Regione, entro il termine stabilito dall'A.T.C./C.A., che non può superare il 20 agosto di ogni anno. (14)

2. L'istanza deve riportare i nominativi del caposquadra, dei due vice caposquadra e degli altri componenti, corredati da luogo e data di nascita, comune di residenza, numero di licenza di caccia e firma di adesione di ciascuno, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Non possono essere ammessi al *prelievo* del Cinghiale in forma collettiva i soggetti sanzionati in via definitiva, anche in caso di pagamento in misura ridotta, oblazione o patteggiamento, per l'esercizio di caccia agli ungulati non autorizzato o per l'esercizio di caccia agli ungulati o ad altri mammiferi con uso di mezzi non consentiti, nei 3 anni successivi alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. In caso di recidiva, il periodo di esclusione è 6 anni. (27)

4. Chi incorre nelle violazioni di cui al comma 3 o abbia immesso cinghiali o altri ungulati senza autorizzazione non può svolgere il ruolo di caposquadra o vice caposquadra per la durata di 6 anni.

5. Le squadre, sono formate inderogabilmente da un numero minimo di 15 componenti. Il caposquadra e i due vice, nonché almeno il 50% dei restanti componenti, devono essere residenti in Liguria. Ciascun cacciatore può essere iscritto come componente effettivo in una sola squadra. E' fatta salva la possibilità di

partecipare *alla battuta* di un'altra squadra in qualità di invitato, *sulla base delle modalità definite dall'A.T.C./C.A.*. L'appartenenza a ciascuna squadra dovrà essere riportata nello spazio del tesserino regionale ove sono previste le forme di caccia specialistica con annotazione del numero della squadra. (15)

6. La squadra è validamente costituita se almeno il caposquadra o uno dei vice caposquadra è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del Cinghiale. Gli A.T.C./C.A. possono prevedere la presenza all'interno di ogni squadra di almeno un componente in possesso dell'abilitazione di biometrista, ai fini della rilevazione dei dati e della compilazione dell'apposita scheda biometrica.

7. Qualora la squadra intenda utilizzare anche la tecnica della girata, l'istanza deve contenere i nominativi dei conduttori di cane limiere abilitati e la dichiarazione di avere la disponibilità di almeno un cane limiere.

8. La squadra può *operare* solo all'interno della zona assegnata, all'interno dell'A.T.C./C.A. di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 8, comma 7. (28)

9. Tutti i componenti della squadra sono tenuti a collaborare ai seguenti interventi di gestione programmati dagli A.T.C./C.A.:

- a) monitoraggi annuali, su aree campione, della consistenza della specie;
- b) interventi di controllo;
- c) altre azioni finalizzate alla gestione, al monitoraggio sanitario della specie e alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali (interventi dissuasivi, miglioramento ambientale, attività di prevenzione).

10. Le squadre nuove devono essere composte esclusivamente da cacciatori che negli ultimi 3 anni non risultino iscritti in nessuna squadra al cinghiale della Regione Liguria.

Articolo 8 *(Organizzazione del prelievo (29))*

1. L'azione di caccia può essere esercitata nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva diversa indicazione del calendario venatorio regionale; può essere inoltre esercitata per una terza giornata settimanale, a scelta delle squadre, fatta salva diversa indicazione del calendario venatorio regionale, per un massimo di dieci giornate stagionali, previa comunicazione alla Regione e all'A.T.C./C.A.. (16)

2. Salvo diverse disposizioni impartite dall'A.T.C./C.A., in corrispondenza dei principali punti di accesso pedonali e carrabili all'area in cui si effettua l'azione di caccia o di *depopolamento*, dovranno essere posizionate le tabelle fornite dall'A.T.C./C.A. recanti la dicitura "Battuta di caccia al cinghiale in corso", entro le ore 8 per la prima battuta e, in caso di spostamento in altra zona per una seconda battuta, almeno un'ora prima dell'avvio della stessa. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine dell'azione di caccia. (30)

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 2 bis, l'azione di *prelievo* può essere esercitata: (31)

a) con la tecnica della braccata da parte di un minimo di 12 cacciatori negli A.T.C., di 9 cacciatori nei C.A.. Il numero minimo, che comprende anche il caposquadra o un vice caposquadra, deve essere garantito sino alla fine dell'azione di *prelievo*; (17)

b) con la tecnica della girata da parte di un minimo di 4 cacciatori fino a un massimo di 20, compreso il conduttore del limiere di cui all'articolo 7, comma 7, con l'impiego

contemporaneo di non più di due cani.

4. (Omissis) (18)

5. All'inizio della giornata ogni partecipante all'azione di caccia ha l'obbligo di segnare sul tesserino di caccia la voce relativa alla specie Cinghiale. *Tale annotazione non è effettuata per le azioni di depopolamento.* (32)

6. (Omissis) (19)

7. *Il prelievo può essere esercitato in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, su invito del caposquadra ospitante, che ne dà comunicazione all'A.T.C./C.A. di appartenenza entro il giorno lavorativo precedente all'uscita. La squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare la battuta in aree della zona assegnata. Gli A.T.C./C.A. definiscono le modalità relative all'eventuale iscrizione dei componenti delle squadre invitate, compresi i singoli invitati, appartenenti ad altri A.T.C./C.A.* (1)

8. Per l'intera battuta, gli invitati e la squadra invitata fanno parte della squadra ospitante a tutti gli effetti. (2)

8 bis. L'A.T.C./C.A., anche di intesa con A.T.C./C.A. confinanti, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti, e può stabilire se debbano essere iscritti anche nell'A.T.C./C.A. ove si svolgerà la battuta. Le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma della battuta all'A.T.C./C.A. competente entro le ore 7 del mattino dell'azione congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l'eventuale annullamento della battuta. (3)

9. Tutti i soggetti partecipanti all'azione di caccia o di depopolamento devono indossare un capo d'abbigliamento ad alta visibilità di colore arancio o giallo che copra il busto (pettorine, giacconi, gilet ecc.). (4)

10. L'abbattimento di ogni cinghiale in azione di caccia deve essere registrato sul tesserino regionale da parte del soggetto che lo ha effettuato. (33)

11. Nel caso in cui un cinghiale sconfini dalla zona assegnata alla squadra proprietaria del cane inseguitore, il selvatico è attribuito alla squadra operante nella zona ove avviene l'eventuale abbattimento. E' ammesso solo il recupero dei cani da parte dei conduttori, con arma scarica.

12. Le operazioni di recupero dei capi feriti si svolgono con il supporto di un numero massimo di tre cacciatori appartenenti alla squadra che ha effettuato il ferimento, previa comunicazione all'A.T.C./C.A..

13. La squadra dovrà adottare comportamenti volti ad impedire, durante il trasporto sugli automezzi, l'esposizione dei capi abbattuti.

Articolo 9
(Caposquadra)

1. Il caposquadra organizza e dirige la squadra e ha la responsabilità della corretta esecuzione dell'azione di caccia o di depopolamento. (34)

2. Restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso.

3. Il caposquadra collabora con gli A.T.C./C.A. e gli uffici regionali per l'attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale anche oltre la stagione di caccia

(monitoraggi, interventi di controllo ed altro).

4. Il caposquadra:

a) organizza la tabellazione dell'area dove si svolge la battuta, secondo le modalità di cui all'articolo 8 comma 2; (35)

b) controlla che i partecipanti alla battuta, all'inizio della stessa, siano muniti di un capo di abbigliamento ad alta visibilità;

c) compila e reca con sé, durante la battuta, anche in forma digitale, il foglio giornaliero del Registro di squadra, in cui sono indicati sia i componenti sia gli invitati, dei quali certifica la presenza; (5)

d) registra a fine giornata gli eventuali capi abbattuti nell'apposito spazio del foglio giornaliero;

e) esibisce il foglio giornaliero su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza;

f) cura la trasmissione alla Regione, avvalendosi dell'A.T.C./C.A., del foglio del Registro di squadra relativo all'ultima uscita effettuata, debitamente compilato in ogni sua parte, entro i due giorni lavorativi successivi all'effettuazione della battuta, anche in caso di uscita senza abbattimento di cinghiali. Al foglio giornaliero sono allegate le eventuali schede biometriche dei capi abbattuti. (36)

5. In caso di assenza del caposquadra la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli adempimenti di cui al presente articolo, competono ad uno dei due vice caposquadra.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
(Divieti)

1. Fatte salve le disposizioni contenute nella vigente normativa e quanto previsto nel presente regolamento è vietato:

a) detenere, durante l'azione di caccia o di depopolamento, munizione spezzata; (37)

b) detenere caricatori contenenti più di cinque colpi;

c) abbattere altri cinghiali o altre specie di fauna selvatica durante le operazioni di recupero di cui all'art. 35, comma 9 della l.r. 29/94;

d) esercitare l'attività venatoria o di depopolamento in una zona diversa da quella assegnata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 8, comma 7; (38)

e) impiegare ausiliari non iscritti all'anagrafe canina e non provvisti di sistemi di identificazione così come previsto dall'art. 12 della L.R. 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);

f) utilizzare o detenere, durante il prelievo del Cinghiale, mezzi ricetrasmittenti in violazione delle normative vigenti; (39)

g) rivestire la qualifica di caposquadra o vice caposquadra a coloro che siano incorsi in sanzioni penali definitive o gravi sanzioni amministrative definitive inerenti la caccia agli ungulati di cui all'art. 7, comma 3;

h) partecipare alle battute di caccia o di depopolamento del Cinghiale senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di cui all'art. 8, comma 9; (40)

i) abbattere altri ungulati durante l'esercizio del prelievo del Cinghiale; (41)

j) esercitare attività venatoria nei confronti di altre specie, ad eccezione della Volpe, nelle giornate in cui sia stato segnato sul tesserino venatorio "CINGHIALE" ovvero altro identificativo equivalente. (6)

Articolo 11 (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall'articolo 32 della stessa legge, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 1 della L.R. n. 29/94.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 8, commi 5, 9 e 10 e all'articolo 10 comma 1 lett. a) e lett. b), oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applica la sospensione immediata del soggetto dalla battuta e, in caso di recidiva, la sospensione da 10 *giornate di caccia o depopolamento del Cinghiale*. L'ulteriore recidiva determina l'esclusione dalla squadra per la stagione venatoria in corso. (42)

3. Per le violazioni di cui all'articolo 8 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e all'articolo 10 comma 1 lett. d), è disposta l'immediata sospensione della battuta. In caso di recidiva è disposta la sospensione per 5 giornate di caccia o di *depopolamento*. In tale periodo l'A.T.C./C.A. dispone il presidio della zona interessata. (43)

4. Per le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 9 comma 4 lettera b) è disposta l'immediata sospensione del caposquadra dalla battuta e dalla squadra per ulteriori 5 giornate. In caso di recidiva si applicano gli effetti di cui al comma 2. (44)

5. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, qualora si registri la violazione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera i), per colpa anche di un solo componente della squadra, i partecipanti alla battuta risultanti dal foglio di battuta saranno sospesi dall'attività venatoria o di *depopolamento* per un periodo di 12 mesi. La zona di caccia è revocata e riassegnata in via definitiva ad altra squadra dall'A.T.C./C.A. entro 15 gg. alla quale potranno iscriversi i componenti non sospesi. La sospensione del tesserino venatorio ai partecipanti alla battuta – ad esclusione del materiale esecutore dell'abbattimento – e la revoca dell'assegnazione della zona possono essere evitate se, nell'immediatezza dell'errato abbattimento, il caposquadra o chi ne fa le veci provvede a denunciare il fatto agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 48 della L.R. n. 29/94, prima del recupero del capo. (7)

6. Sono esclusi dall'esercizio della caccia o del *depopolamento del Cinghiale*, in forma collettiva o di selezione, i soggetti sanzionati in via definitiva, anche in caso di oblazione, patteggiamento o pagamento in misura ridotta, per esercizio di caccia agli ungulati non autorizzato o per esercizio di caccia agli ungulati o ad altri mammiferi con uso di mezzi non consentiti. L'esclusione impedisce al cacciatore sanzionato di far parte di una squadra, anche come invitato, o praticare la caccia di selezione al Cinghiale nei 3 anni successivi alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. In caso di recidiva, la revoca è di 6 anni. (45)

7. L'organo accertatore trasmette alla Regione il verbale di accertamento della violazione per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di oblazione, patteggiamento o pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Articolo 12 (Titoli di abilitazione)

1. I titoli di abilitazione inerenti alla caccia al Cinghiale in

forma collettiva, i riconoscimenti di equipollenza, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 12, rilasciati dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova, mantengono la loro validità.

Articolo 12 bis (Norma transitoria) (8)

1. Il processo di rinnovo della zonizzazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, a seguito dell'approvazione del piano faunistico-venatorio con deliberazione del Consiglio regionale 24 maggio 2021, n. 7, è portato a termine dagli A.T.C./C.A. entro l'avvio della seconda stagione venatoria nella quale è data attuazione a tale piano.

Articolo 12 ter (Disposizioni per la stagione venatoria 2022/2023) (9) (Omissis)

Note

(1) Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3, sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(2) Comma sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(3) Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3, sostituito dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2. Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 5 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3. Il comma è stato così modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(4) Comma già modificato dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(5) Lettera già modificata dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così successivamente modificata dall'art. 10 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(6) Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3.

(7) Comma già modificato dall'art. 4 del R.R. 26 settembre 2018, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 12 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 1 del R.R. 19 luglio 2021, n. 2.

(9) Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 13 luglio 2022, n. 1 e successivamente abrogato dall'art. 5 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

(10) Lettera già modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 e così successivamente modificata dall'art. 5 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(11) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

(12) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

(13) Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

(14) Comma già sostituito dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 e così successivamente sostituito dall'art. 8 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(15) Comma già modificato dall'art. 3 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 e così successivamente modificato dall'art. 8 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(16) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

(17) Lettera già modificata dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2 e così successivamente modificata dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.

(18) Comma abrogato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.

- (19) Comma abrogato dall'art. 4 del R.R. 12 luglio 2023, n. 2.
- (20) Titolo così modificato dall'art. 1 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (21) Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (22) Comma aggiunto dall'art. 2 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (23) Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (24) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (25) Titolo così modificato dall'art. 6 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (26) Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (27) Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (28) Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (29) Rubrica così modificata dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (30) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (31) Alinea così sostituito dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (32) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (33) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (34) Comma così modificato dall'art. 10 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (35) Lettera così modificata dall'art. 10 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (36) Lettera così modificata dall'art. 10 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (37) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (38) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (39) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (40) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (41) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (42) Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (43) Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (44) Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.
- (45) Comma così modificato dall'art. 12 del R.R. 10 agosto 2026, n. 1.